



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

PROVINCIA DI SONDRIO

Via Marconi n.8, 23023 Chiesa in Valmalenco (So) – Tel. 0342-45.11.14 – Fax 0342-45.14.02

ORDINANZA n. 13
Prot. n. 2519

Chiesa in Valmalenco, 10 giugno 2019

Oggetto: OBBLIGO DI TAGLIO E POTATURA ALBERATURE E SIEPI LUNGO LE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI E LE ALTRE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE DI CHIESA IN VALMALENCO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- ❖ il territorio comunale di Chiesa in Valmalenco è caratterizzato dalla presenza di una rete viaria extraurbana le cui proprietà laterali sono costituite da terreni boschivi o comunque caratterizzati dalla presenza di alberi e siepi i cui rami ed arbusti, a causa dell'incuria da parte dei proprietari e della omessa manutenzione, si protendono sul sedime viario delle strade pubbliche o assoggettate all'uso pubblico;
- ❖ tale situazione rappresenta un concreto ed oggettivo pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza della circolazione stradale, pregiudizio confermato anche in relazione ai recenti accadimenti legati a fenomeni di abbondanti precipitazioni che hanno determinato la caduta di numerosi alberi, rami ed arbusti sulla sede stradale interrompendo la circolazione stradale e costituendo fonte di potenziale e concreto pericolo per le persone;
- ❖ una ulteriore situazione di potenziale pericolo è rappresentata, sulle strade comunali che attraversano il centro urbano, dalla esistenza sulle proprietà laterali confinanti con le strade di piantagioni e siepi che, in palese violazione delle disposizioni contenute negli artt. 18 e 29 del Codice della Strada, si protendono oltre il confine stradale compromettendo la piena visibilità agli utenti della strada con contestuale pregiudizio per la sicurezza della circolazione;

ACCERTATO dunque che la presenza di piante di alto fusto radicate al ciglio della strada con rami aggettanti sulla sede stradale può rappresentare, in caso di vento, neve e pioggia, un grave pericolo per la pubblica incolumità e potenziale ostacolo per la circolazione;

RITENUTO di dover provvedere alla eliminazione dei rischi derivanti dalle eventuali cadute delle piante e dal pregiudizio alla circolazione stradale derivante dalla omessa corrispondenza, nella manutenzione di siepi e piantagioni, alle disposizioni di cui al Codice della Strada, con il fine esclusivo di tutela della pubblica incolumità e per evidenti ragioni di sicurezza ed assicurazione della regolarità della circolazione veicolare e pedonale;

VISTI gli artt. 892, 893, 894, 895, 896 del Codice Civile ed in particolare l'art. 893 che dispone che anche per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano dal ciglio della strada le stesse



distanze previste per i confini dall'art. 892 e precisamente di tre metri per gli alberi di alto fusto, un metro e mezzo per gli alberi di non altro fusto e di mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

VISTI gli artt. 16, 17, 18, 29, 31 (Nuovo codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.Lgs. n. 495/1992 ed in particolare l'art. 29 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) che recita:

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile

VISTO il combinato disposto dall'art.26 c. 6 del regolamento di esecuzione approvato con D.Lgs. n. 495/1992 con l'art.16 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) che recita:

c.6 - La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

RITENUTO che l'espressione "impiantare" usata negli articoli dettati sulle fasce di rispetto comprenda in sé anche quella di mantenere;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali)

VISTA la L.R. n.31 del 05/12/2008 e relativo R.R.n.5 20/07/2007 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art.13 della legge 7 agosto 1990, n.241;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, a tutti i proprietari, affittuari ed usufruttuari di terreni, boschi, aree poste a lato del sedime viario delle strade pubbliche o assoggettate all'uso pubblico urbane ed extraurbane e della viabilità agro-silvo-pastorale:

1. di provvedere a tagliare i rami, le fronde, le siepi vive, le sterpaglie ed ogni essenza arborea o floreale che si protendono sulle strade medesime, oltre il ciglio stradale e le cunette, in modo che non sia ristretto il sedime stradale o comunque non risulti danneggiato o ingombrato il passaggio con integrale garanzia della sicurezza stradale e della incolumità delle persone;
2. di tagliare o potare tutte le piante di alto fusto, le cui condizioni di crescita incontrollata in relazione all'ubicazione, in caso di eventi atmosferici particolarmente intensi, possono costituire pericolo per la sicurezza stradale;
3. di provvedere ad effettuare gli interventi di potatura delle siepi e delle piantagioni sulle strade in ambito urbano in modo da garantire che le stesse non si protendano oltre il confine stradale assicurando così piena visibilità agli utenti della strada in vista del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza stradale.

A tutti i proprietari, affittuari ed usufruttuari di terreni, boschi, aree poste a lato del sedime viario delle strade pubbliche o assoggettate all'uso pubblico urbane ed extraurbane e della viabilità agro-silvo-pastorale, **situati fuori dal centro abitato**, di provvedere al taglio degli alberi posti ad una distanza dal confine stradale inferiore ai 6,00 m.



La Polizia Locale è incaricata dell'effettuazione dei controlli in ordine alla puntuale osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE CHE

L'effettuazione degli interventi prescritti dovrà trovare attuazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza. In caso di omissione e persistente inadempimento, l'Amministrazione comunale procederà in proprio all'adozione degli interventi indispensabili a garantire la sicurezza ed incolumità delle persone, in sostituzione degli intimati, anche mediante temporanea occupazione dei terreni privati ai fini dell'effettuazione degli interventi di ripristino e bonifica ambientale urgenti, in danno dei privati inadempienti e con recupero coattivo delle somme anticipate nelle forme previste dalla legge. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. n. 241/1990, non risultando possibile procedere alla comunicazione personale del presente provvedimento a causa del rilevante numero dei destinatari, della presente ordinanza verrà data comunicazione con le forme di pubblicità ritenute più idonee (affissione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, affissione nei tabelloni riservati alla pubblicità istituzionale, comunicati stampa).

Le violazioni alle prescrizioni della presente Ordinanza comporteranno l'applicazione nei confronti degli autori della sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 300,00 (TRECENTO/00) senza pregiudizio degli eventuali profili penali.

Eventuali danni provocati a veicoli, persone e cose dalla caduta di rami o piante saranno a carico del proprietario del sito resta l'unico responsabile sia civilmente sia penalmente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso al Presidente della Repubblica.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di fare osservare il presente provvedimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 si dà atto che:

- a) l'amministrazione competente è il Comune di Chiesa in Valmalenco;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: Servizio di Polizia Locale del Comune di Chiesa in Valmalenco ed il suo responsabile pro-tempore (tel. 0342-556089).
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il Servizio di Polizia Locale, con sede in Chiesa in Valmalenco, via Roma n. 118, dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 10.30 .

p. IL SINDACO
ALESSANDRO DOTT. LONGHINI

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso a:

- ➔ Provincia di Sondrio
- ➔ Prefettura di Sondrio

